



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 12 del 24/05/2022**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi	3
Art. 4 - Convocazione delle sedute	3
Art. 5 - Svolgimento delle sedute	4
Art. 6 - Pubblicità delle sedute	5
Art. 7 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica	5
Art. 9 - Verbale di seduta	5
Art. 10 - Sedute della giunta, delle Commissioni e dei Capigruppo	5
Art. 11 - Norma di rinvio	6
Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e delle riunioni della Giunta del Comune di Armeno.
2. Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Sindaco ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
2. Per "sedute in modalità telematica" o "sedute in videoconferenza", si intendono le riunioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e delle riunioni della Giunta che si svolgono esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli organi collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Sindaco o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
 - la segretezza della riunione, ove prevista.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files, link e altro materiale informatico.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o da altro Regolamento comunale.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza; l'informativa sul trattamento dei dati personali è presente sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Con apposito sistema di videoconferenza installato presso la sala consiliare del Comune le sedute potranno effettuarsi anche in modalità asincrona e/o mista, con partecipanti sia in presenza che in remoto.

Art. 5 - Svolgimento delle sedute

1. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea.
3. La presenza alla seduta si intende accertata col collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario, che attesta la presenza dei componenti del Consiglio mediante appello nominale.
4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario è dichiarata valida dal Sindaco con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dai Regolamenti comunali, dallo Statuto, dalla legge.
5. Fatto salvo il deposito di atti previsto da norme regolamentari specifiche, la presentazione di eventuale ulteriore documentazione può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi al Sindaco, al Segretario ed ai Servizi Istituzionali prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.
6. Le modalità di intervento sono definite al momento della apertura della seduta dal Sindaco, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun Consigliere.
7. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.
8. Al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Il partecipante che debba interrompere anticipatamente il collegamento da remoto ne dà comunicazione espressa, ai fini dell'annotazione dell'uscita nel verbale.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.
11. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano i consiglieri e i soggetti

appositamente autorizzati.

12. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'Organo e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Sindaco, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 6 - Pubblicità delle sedute

1. Per le sedute del Consiglio comunale, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta.
2. La pubblicità delle sedute può essere sospesa nei casi previsti dai Regolamenti comunali e, comunque, qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone.
3. Sia i consiglieri che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Art. 7 - Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.
2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario.
3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.

Art. 9 - Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta devono essere riportate:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 10 – Sedute della Giunta, delle Commissioni e dei Capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione Consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio Comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'art. 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. So osservano le misure di verbalizzazione di cui all'art. 9.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali, del Testo Unico degli Enti Locali e dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, nonché di altri Regolamenti comunali.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.